




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2165

Ratifica della Convenzione quadro del Consiglio
d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la
società

N. 43 – 26 febbraio 2020



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2165

Ratifica della Convenzione quadro del Consiglio
d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la
società

N. 43 – 26 febbraio 2020

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

| | |
|---|--------------|
| PREMESSA | - 3 - |
| ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO | - 3 - |
| ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI | - 4 - |
| ARTICOLI DA 1 A 23 DELLA CONVENZIONE E ARTICOLI 3 E 4 DEL DDL DI RATIFICA | - 4 - |
| CONVENZIONE QUADRO DEL CONSIGLIO D'EUROPA SUL VALORE DEL PATRIMONIO CULTURALE PER LA SOCIETÀ | - 4 - |

Informazioni sul provvedimento

| | |
|--------------------------------|---|
| A.C. | 2165 |
| Titolo: | Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 |
| Iniziativa: | parlamentare |
| Iter al Senato: | sì |
| Relatrice per la | Grande |
| Commissione di merito: | |
| Gruppo: | M5S |
| Commissione competente: | III Commissione |

PREMESSA

Il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 257) – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Il testo riproduce un disegno di legge di iniziativa del Governo, presentato al Senato (AS 2885) nella scorsa legislatura. Al termine della legislatura il Senato ne aveva concluso l'esame in sede referente. Il testo iniziale dell'A.S. 2885 era corredato di relazione tecnica: di tale relazione si dà conto nella presente Nota.

La 5ª Commissione (Bilancio) del Senato aveva espresso parere non ostativo sull'A.S. 2885 nella seduta del 10 ottobre 2017.

Si esaminano di seguito le disposizioni della Convenzione e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario.

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro)

| ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO | |
|---|-----------------|
| | Dal 2019 |
| Art. 3 disegno di legge di ratifica | 1.000.000 annui |

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI da 1 a 23 della Convenzione e ARTICOLI 3 e 4 del ddl di ratifica Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società

Le norme della Convenzione, nel promuovere un processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale, non impongono specifici obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando agli stessi la libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l'attuazione delle misure in esso previste

La Convenzione - composta di un preambolo e di 23 articoli, suddivisi in V parti - richiama gli ideali e i principi posti a fondamento del Consiglio d'Europa e rimarca il valore e il potenziale del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo durevole e per la qualità della vita.

In particolare, le norme della Convenzione disciplinano:

- nella Parte I (articoli 1-6) la definizione degli obiettivi, con il riconoscimento del diritto al patrimonio culturale e della responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale, sottolineando l'importanza della sua conservazione ed il suo ruolo nella costruzione di una società pacifica e democratica (articolo 1); l'individuazione del "patrimonio culturale" come l'insieme delle risorse ereditate dal passato, riflesso di valori e delle credenze, e della "comunità patrimoniale" quale insieme di persone che attribuiscono valore a quel patrimonio (articolo 2); la definizione dei diritti e delle responsabilità concernenti il patrimonio culturale e l'impegno per le Parti firmatarie a riconoscere il suo interesse pubblico, a valorizzarlo, a predisporre disposizioni legislative conseguenti e a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate (articoli 4 e 5);
- nella Parte II (articoli 7-10), il contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società, con l'impegno delle Parti ad utilizzare tutte le caratteristiche del patrimonio culturale per contribuire ai processi di sviluppo economico, politico e sociale, per rafforzare la coesione sociale e per promuovere obiettivi di qualità nelle modificazioni dell'ambiente (articoli 8-10);
- nella Parte III (articoli 11-14), sulla responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e sulla partecipazione del pubblico, l'impegno delle Parti a promuovere un'organizzazione congiunta delle responsabilità da parte delle istituzioni pubbliche e ad incoraggiare l'accesso al patrimonio culturale, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali; tra l'altro, le Parti si impegnano ad attuare uno stretto raccordo fra il patrimonio culturale e gli strumenti della conoscenza e della formazione (articolo 13);
- nella Parte IV (articoli 15-17), sui meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale, l'impegno delle Parti a sviluppare il monitoraggio su legislazione e politiche, attribuendo questo compito a un apposito Comitato, nominato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;

- infine, le clausole finali (Parte V, articoli 18-23) recano la definizione delle modalità per la firma, per l'adesione, per l'applicazione territoriale, per la denuncia e per l'emendabilità del testo convenzionale.

Per quanto concerne le norme del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, l'articolo 3 autorizza, per l'attuazione delle finalità previste dalla Convenzione, la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019. In attuazione dell'articolo 13 della Convenzione, al fine di favorire la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell'istruzione e quello della formazione, si prevede la predisposizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un programma triennale (entro il limite della spesa annua sopra indicato) di iniziative dirette al perseguimento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, assicurando su base pluriennale, anche mediante l'alternanza tra le diverse misure, il perseguimento di tutti gli ambiti di azione previsti dalla Convenzione. La norma prevede che dall'applicazione della Convenzione, da realizzare anche mediante la salvaguardia delle figure professionali coinvolte nel settore, non possano derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia (articolo 3, comma 2). Il successivo articolo 4 pone gli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri. Gli eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi finanziari di cui all'articolo 17 della Convenzione sono autorizzati con appositi provvedimenti normativi (articolo 4, comma 3).

La relazione tecnica, riferita all'A.S. 2885 della XVII leg., identico al testo in esame, in premessa ricorda come la Convenzione in oggetto sia una Convenzione-quadro che definisce obiettivi generali ed identifica i settori d'azione e le direzioni in cui le parti accettano di progredire, senza creare un obbligo di azioni specifiche. Per realizzare gli obiettivi della Convenzione le parti hanno libera scelta di optare per quei mezzi che corrispondono meglio ai loro sistemi ed alle loro pratiche e tradizioni politiche e giuridiche, facendo sempre in modo che il loro approccio sia compatibile con quelli delle altre parti contraenti.

La Convenzione-quadro non individua quindi misure specifiche da attuare da parte di ogni singolo Stato, ma identifica la direzione e gli obiettivi di una scelta europea ambiziosa, senza precisarne il livello del dettaglio ed i tempi di attuazione.

Le attività individuate nella Convenzione possono essere sintetizzate in tre distinte aree, alle quali corrispondono oneri attribuibili a diverse attività.

La prima area riguarda il riconoscimento dei valori del patrimonio culturale per la società e delle responsabilità individuali e collettive ad esso inerenti.

Queste attività rientrano nelle specifiche competenze della P.A. ai suoi vari livelli statale, regionali e locali, e sono già svolte ai sensi dell'art. 9 della Costituzione italiana in coerenza con le attribuzioni di competenza

fra Stato e Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004).

Per quanto riguarda le leggi e le politiche del patrimonio culturale (articolo 5 della Convenzione), necessarie per permettere e garantire l'esercizio dei diritti previsti dalla Convenzione, la RT osserva quanto segue.

Per quanto attiene al patrimonio culturale definito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, i profili attinenti alla valorizzazione sono già espressi negli articoli 1 e 6 del Codice. In particolare, l'art. 111, comma 1, del Codice precisa gli impegni che la PA deve assumere per la valorizzazione del patrimonio culturale: le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

A seguito dell'ultima riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) (disposta con il D.P.C.M. n. 171/2014 e con il D.M. n. 44/2016) sono stati affidati alla competenza della nuova Direzione generale Musei le funzioni e i compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato.

Inoltre, il Segretariato Generale cura l'elaborazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» (articolo 7, comma 1, del D.L. n. 83/2014) mediante individuazione dei beni e dei siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

Inoltre, coordina le attività di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la programmazione dei fondi unionali diretti e indiretti, anche svolgendo, ove richiesto e comunque nel rispetto della normativa europea in materia, le funzioni proprie della autorità di gestione dei programmi unionali; coordina i rapporti con l'UNESCO e promuove l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale. Presso lo stesso Segretariato generale opera infatti la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO. A tale proposito il Segretariato gestisce i fondi destinatari all'applicazione della legge n. 77/2006, recante "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO". L'operatività della legge n. 77 (prosegue la RT della XVII legislatura) è, peraltro, in corso di estensione in via normativa alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti materiali e delle rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e ad altre attività culturali scolastiche.

Per quanto riguarda la promozione della conoscenza e comprensione del patrimonio comune dell'Europa (articolo 3 della Convenzione), l'Italia, dal 1° gennaio 2011, è Stato fondatore all'Accordo Parziale allargato sugli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa. L'Accordo trae origine dal programma *Council of Europe Cultural Routes*, lanciato nel 1987 con lo scopo di accrescere la consapevolezza dell'identità culturale europea. Il MiBACT, che rappresenta l'Italia nel *Governing Board* dell'Accordo Parziale, ha creato sin dal 2007 una apposita struttura di coordinamento nazionale denominata "Consulta degli Itinerari Storico

Culturali e Religiosi". Il MIBACT inoltre coordina e promuove in Italia le Giornate Europee del Patrimonio dal 1995, lanciate dal Consiglio d'Europa nel 1991, dedicando all'iniziativa due giorni.

La seconda area riguarda il contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società, in termini di dialogo, di ambiente, patrimonio e qualità della vita, di uso sostenibile del patrimonio culturale, di patrimonio culturale e attività economica. Anche questa parte viene condotta dalla P.A. ai suoi vari livelli statali, regionali e locali, sia in termini di dibattito pubblico che di produzione di studi e ricerche.

La terza area concerne la responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e la partecipazione del pubblico, ovvero il coinvolgimento di tutti i membri della società, in una logica di gestione democratica, su tutte le questioni che si ricollegano al patrimonio culturale, che nella Convenzione è descritta agli articoli da 11 a 14 e spetta ai Governi ed alle Regioni degli Stati Parti.

Rispetto all'accesso pubblico e democratico al patrimonio culturale (articolo 12 della Convenzione), l'accesso alla cultura è promosso in Italia grazie alla ricca rete di istituti e luoghi della cultura: musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici e complessi Monumentali.

In particolare, l'ingresso nei musei, monumenti, gallerie ed aree archeologiche dello Stato è gratuito per i cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e la prima domenica di ogni mese è in ogni caso libero l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee. Inoltre, l'ingresso è gratuito in archivi e biblioteche statali per tutti i cittadini (senza distinzione di età). L'accesso alle informazioni sugli eventi e le iniziative in corso nei luoghi della cultura statali (musei, monumenti, aree archeologiche, archivi, biblioteche e teatri), oltre che attraverso i siti *web* delle singole Direzioni regionali e dei singoli istituti statali, avviene tramite la base dati "I luoghi della cultura" sul sito *web* MiBACT.

In merito alla messa in relazione del patrimonio culturale e del settore dell'istruzione e della formazione (articolo 13 della Convenzione) con il disegno di legge di ratifica della Convenzione (art. 3 del ddl) si vuole dare attuazione alle attività previste dalla disposizione in parola, al fine di potenziare la dimensione anche internazionale del patrimonio culturale nel sistema nazionale di istruzione, tramite una spesa autorizzata di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2017. L'iniziativa mira a sviluppare e diffondere la cultura e la consapevolezza dell'esistenza di un patrimonio comune europeo, inteso come una fonte condivisa di valori, ideali, ricordi, di comprensione, d'identità, di coesione e creatività per le popolazioni in Europa e ha l'obiettivo di permettere il miglioramento dell'offerta formativa scolastica in tale ambito. Pertanto, e meramente a titolo esemplificativo, i progetti potranno consistere in concorsi aventi ad oggetto il patrimonio comune europeo come definito dalla Convenzione, borse di studio, premi in denaro alle scuole, contributi per il miglioramento dell'offerta formativa nel campo del patrimonio culturale.

Le modalità di attuazione della disposizione (prosegue la relazione tecnica della XVII legislatura) saranno stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che individuerà concretamente gli interventi da realizzare, nel limite della spesa autorizzata di un milione di euro annui, e in cui verrà programmato l'impiego di tale disponibilità, scegliendo di volta in volta, per ciascun anno, l'attivazione di una linea di intervento tra quelle previste dall'articolo 13 in parola. Il decreto assicurerà, su base pluriennale,

per quanto possibile anche con una sorta di "turnazione" annuale di obiettivi, il perseguimento di tutte le diverse finalizzazioni previste dalla norma pattizia (al limite, prevedendo anche il cumulo, nello stesso anno, di due misure, tra le quali ripartire il *budget* annuo disponibile).

Inoltre, da anni è istituito il Centro per i Servizi educativi del museo e del territorio, che svolge le sue attività di educazione al patrimonio in ottemperanza agli articoli 118 e 119 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il Sistema dei Servizi educativi rappresenta la prima puntuale applicazione della Raccomandazione N°R(98)5 del Consiglio d'Europa (17 marzo 1998), un importante strumento legale internazionale del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul tema della pedagogia del patrimonio. Grazie ad un accordo-quadro siglato nel 1998 tra il Ministero dei beni culturali e ambientali e il Ministero della pubblica istruzione, che nel contesto del comune progetto educativo fissa in sei punti l'interazione tra Soprintendenze e Istituzioni scolastiche, il sistema sperimenta nuovi percorsi di relazione con la scuola e offre ai diversi pubblici possibilità articolate di conoscenza dei musei e del patrimonio storico-artistico italiano.

Ulteriori accordi sono stati inoltre stipulati tra le due amministrazioni. In particolare, l'accordo del 28 maggio 2014, di durata triennale, punta a creare una fitta rete di comunicazione fra il nostro sistema dei beni culturali e le scuole italiane (presenti sul territorio nazionale e all'estero). Il Protocollo prevede, fra i suoi punti principali, l'elaborazione di un progetto nazionale di alternanza scuola-lavoro per i ragazzi delle superiori. Gli studenti che prenderanno parte a queste attività, oltre a potersi orientare sulle professionalità e le competenze richieste nei settori della cultura, potranno far valere le loro esperienze sul campo come crediti formativi curricolari.

Nell'ambito del Protocollo verranno poi estese le agevolazioni già previste dalla Carta dello studente per avvicinare i giovani ai beni e alle attività culturali. In accordo con la Soprintendenza Speciale Pompei, saranno studiate iniziative specifiche per incentivare la fruizione del circuito archeologico vesuviano. Il MIUR promuoverà corsi di aggiornamento e formazione per i docenti e concorsi studenteschi dedicati alla valorizzazione del patrimonio artistico italiano. Il MiBACT rafforzerà i propri rapporti con le istituzioni scolastiche aiutandole anche nella definizione delle mete dei viaggi d'istruzione, con l'obiettivo di far conoscere il più possibile pure i patrimoni e le risorse culturali locali ed educare i giovani al rispetto dei valori del paesaggio. Particolare attenzione sarà posta agli alunni con diverse abilità per incentivare, attraverso la formazione degli insegnanti e strumenti didattici adeguati, le loro possibilità di fruizione del patrimonio culturale.

Inoltre, dal marzo del 2015, un ulteriore accordo di collaborazione fra i due Dicasteri nell'ambito della ricerca applicata al patrimonio culturale punta a formare una nuova generazione di studiosi ed esperti di settore mettendo a sistema la rete formativa di università ed enti di ricerca e quella delle istituzioni collegate al MiBACT. Al fine di incentivare esperienze pratiche degli studenti nelle strutture del MiBACT e scambi internazionali, sono previste sinergie fra musei e università per dottorati di ricerca e master.

Rispetto alla relazione fra patrimonio culturale e società dell'informazione, tecnologie digitali, accesso e sviluppo economico e agli approcci che tendono a rafforzare la dimensione europea (articolo 14 della Convenzione), la RT evidenzia che il MiBACT è attivo in questo campo sia con progetti internazionali come il Progetto europeo MINERVA e MICHAEL, sia nazionali, come il Portale Cultura Italia, il Catalogo *on-line* del

Servizio Bibliotecario Nazionale, il Sistema Informativo Generale del Catalogo, il SIGEC , il Sistema Archivistico Nazionale.

Sullo sviluppo di un sistema informativo comune (articolo 15 della Convenzione), la RT precisa che dalla data di stesura dell'atto convenzionale ad oggi l'Italia, come altri Paesi europei, ha già implementato alcuni sistemi analoghi a quelli previsti dalla disposizione in parola.

Ci si riferisce al sistema CIRCABC che è una piattaforma di collaborazione, che consente un agevole scambio e gestione di documenti e al sistema IMI (uno strumento elettronico concepito per migliorare la comunicazione e la collaborazione tra le amministrazioni degli Stati membri nell'ambito dell'applicazione della legislazione del mercato interno). Il MiBACT utilizza ambedue i sistemi per le attività di competenza: tale disposizione, quindi, sarà attuata con le risorse umane e finanziarie presenti a legislazione vigente, anche perché le attività previste dalla lettera a) dell'articolo 15 della Convenzione sono comuni all'utilizzo di CIRCABC e quelle previste dal comma b) (una volta che verrà istituito il "sistema informativo comune") saranno svolte dalle stesse risorse che sono incaricate della gestione del sistema CIRCABC.

Quanto alla possibilità che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa incarichi un Comitato (nominato o già esistente) cui affidare il monitoraggio dell'attuazione della Convenzione (articolo 16 della Convenzione), la relazione tecnica afferma che la previsione non comporta spese poiché l'attività viene svolta nell'ambito dello *Steering Committee For Culture, Heritage And Landscape* (CDCPP) che, tra gli *Specific tasks*, prevede al punto v) di "seguire l'attuazione del piano d'azione sulla Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società".

Alla riunione annuale del Comitato stesso già partecipa, in ragione degli altri compiti svolti dal Comitato, un funzionario incaricato dal Segretariato generale del MiBACT che potrà pertanto seguire anche la convenzione di Faro. Peraltro, in occasione di tali riunioni, la RT precisa che le spese di viaggio e la diaria sono corrisposte direttamente dal Consiglio d'Europa. Rispetto al sistema di monitoraggio di cui al medesimo articolo 16 della Convenzione, si evidenzia che il MiBACT già partecipa al *network* per la costituzione della base dati HEREIN, che si prevede verrà implementato per i contenuti relativi alla Convenzione di Faro non appena essa entrerà in vigore e, dunque, non saranno previsti costi aggiuntivi in tal senso.

In riferimento alla cooperazione nelle attività di controllo di cui all'articolo 17 della Convenzione, esse vengono svolte da risorse, in servizio presso il Segretariato generale, che risultano già incaricate dello svolgimento delle attività di cooperazione previste nella disposizione. Per quanto riguarda la disposizione finale dell'articolo 17, relativo alla possibilità che le Parti possano, previo mutuo accordo, sottoscrivere accordi finanziari per facilitare la cooperazione internazionale, allo stato attuale, secondo la relazione tecnica non è possibile prevederne l'effettiva realizzazione. In ogni caso, gli eventuali oneri aggiuntivi, conseguenti alla eventuale realizzazione di detti accordi finanziari, saranno autorizzati con apposito provvedimento normativo.

Pertanto, visto che la Convenzione Quadro consente una libera scelta nella determinazione dei mezzi per conseguire gli obiettivi dati, ne deriva che l'attuazione della Convenzione stessa da parte della PA possa avvenire nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, secondo la ripartizione di competenze sancita nella Costituzione e nel Codice, in considerazione

dell'effettiva congruità delle risorse umane e strumentali utilizzate, e nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, senza ricorso ad oneri finanziari "aggiuntivi" per il bilancio dello Stato derivanti dalla normativa in esame.

Gli impegni che si renderanno eventualmente necessari saranno presi di volta in volta sulle risorse stanziare sui capitoli di bilancio già esistenti (cap. 7501, 7305, 1442 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) o su capitoli che saranno all'uopo destinati, in base alle risorse disponibili.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame – avente ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 – all'art. 3, comma 1, indica in 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2019 gli oneri complessivi derivanti dalla ratifica.

La relazione tecnica riferita all'analogo provvedimento (A.S. 2885) della scorsa legislatura evidenziava che la Convenzione in esame è una Convenzione-quadro che definisce obiettivi generali ed identifica i settori d'azione e le direzioni in cui le parti accettano di progredire, senza creare un obbligo di azioni specifiche. Inoltre, detta relazione tecnica precisava che le attività previste dalla Convenzione risultavano in gran parte già svolte dalle strutture competenti.

Andrebbe dunque acquisita conferma della perdurante validità di quanto affermato dalla citata relazione tecnica, al fine di poter verificare la neutralità finanziaria delle attività necessarie a dare attuazione alla Convenzione, fatta eccezione per lo stanziamento pari a 1 milione di euro annui previsto dall'art. 4 del disegno di legge in esame. Con specifico riferimento a quest'ultima spesa - che appare configurata come limite massimo e che la RT allegata all'analogo provvedimento della precedente legislatura riconduceva alle esigenze di attuazione dell'art. 13 della Convenzione (iniziative di valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale) - andrebbero esplicitati gli elementi alla base dell'indicazione del predetto importo di 1 mln di euro annui al fine di verificare che i relativi oneri possano effettivamente essere contenuti all'interno di tale ammontare.

Si osserva infine che, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del disegno di legge di ratifica, gli eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi finanziari, che le Parti possono concludere ai sensi dell'articolo 17 della Convenzione per facilitare la cooperazione internazionale, saranno autorizzati con appositi

provvedimenti normativi. Andrebbe in proposito acquisita conferma che a ciò si provvederà con provvedimenti di rango legislativo al fine di assicurare la verifica parlamentare degli aspetti relativi ai profili di quantificazione e copertura.

In merito ai profili di copertura, si fa presente che l'articolo 4, comma 1, del disegno di legge in esame fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione oggetto di ratifica, pari ad un milione di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2019-2021, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.

Al riguardo, si osserva che il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196¹, ai sensi del quale "nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo".

In tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del testo da parte del Senato, si ritiene opportuno non procedere ad una modifica formale della disposizione in commento, nel presupposto - sul quale appare tuttavia necessario acquisire una conferma del Governo - che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2020, al nuovo bilancio triennale 2020-2022.

¹ Tale elenco è stato trasmesso alle Camere in data 12 febbraio 2020.